



Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Istituto Maria Redditi"

ALTA VALDICHIANA SENESE: SINALUNGA - TORRITA DI SIENA - TREQUANDA

SINALUNGA

**DELIBERA DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n. 36 del 6 Novembre 2023**

OGGETTO: Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni Esaminatrici delle selezioni e dei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego presso l'APSP Istituto Maria Redditi

Il giorno di Lunedì 6 Novembre 2023, alle ore 17:30, nella sala delle adunanze, ed in Audio/Videoconferenza su piattaforma Cisco Webex per coloro che ne hanno fatto richiesta, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Istituto Maria Redditi", a seguito di convocazione con nota prot. 648 del 2/22/2023 conservata in atti, ed a seguito dell'insediamento del C.d.A. di cui alla Deliberazione n. 1 del 7.01.2020.

Presiede la riunione **FAUSTO MUGNAI - PRESIDENTE del C.d.A.**

il quale, identifica e constata che sono presenti n.3 componenti il C.d.A.,

	Presenti	Assenti
FAUSTO MUGNAI	X	
GABRIELE MACHETTI		X
PAOLO PADRINI		X
DANIELA GIORNI	X	
OGLIALORO ROBERTO	X	

Risultano giustificati i membri componenti il CdA assenti alla seduta.

Partecipa alla riunione il Dr. Franchi Paolo (incaricato della redazione del presente verbale).
Per il Collegio dei Revisori risulta presente il componente del Collegio dr. Pelosi Lorenzo.
Risultano assenti giustificati la Presidente del collegio Grazia Meacci ed il componente Dr. Luca Turchi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto lo Statuto dell'APSP Istituto Maria Redditi;

Richiamato l'art. 48 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante *“norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, relativo al *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*;

Ricordato che:

- con l'art. 3 della legge n. 56/2019 si stabiliva che vi dovesse essere un aggiornamento dei compensi spettanti ai commissari e ai presidenti delle commissioni di concorso, e introduceva una deroga all' art. 24 del d.lgs. 165/2001;
- con un parere del Consiglio di Stato del 2005 che, in virtù del principio di omnicomprensività della retribuzione nel pubblico impiego (art. 24 d.lgs. 165/2001), precisò che i compensi non potevano essere erogati a quei componenti delle commissioni che fossero dipendenti dell'amministrazione che aveva bandito il concorso;
- Negli anni si sono susseguite una serie interminabile di pronunce giurisprudenziali e pareri, comunque ormai negli ultimi anni allineati alla posizione del Consiglio di Stato di cui sopra;
- Una serie di interpretazioni da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, definivano la norma come una novella, che quindi era permessa l'erogazione dei compensi in questione, ma limitatamente agli enti statali, stando alla lettera di cui al comma 13 della citata disposizione;
- le diverse posizioni da parte delle sezioni regionali, hanno fatto sì che nel luglio 2022, con DELIBERAZIONE N. 9/SEZAUT/2022/QMIG la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti decide che la materia non rientra tra quelle su cui si può esprimere, riportando a mente la dicitura che «Deve considerarsi inammissibile sotto il profilo oggettivo, in quanto attinente a materia esorbitante dalla competenza della Corte dei conti, il quesito relativo all'interpretazione dell'art. 3, commi 13 e 14, della legge n. 56/2019, nel senso di stabilire se sia consentito o meno la remunerazione dei dipendenti per l'attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego bandito da un ente locale, sia che i dipendenti appartengano ai ruoli dell'amministrazione che bandisce la procedura, sia che appartengano ad altra amministrazione», specificando pertanto che tutte le sez. Regionali dovranno uniformarsi;
- ai sensi dell' art. 1-ter del DECRETO-LEGGE 22 aprile 2023, n. 44 "Le regioni e le province autonome, gli enti locali e gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, nell'esercizio della propria autonomia, possono recepire la disciplina dei compensi prevista dal presente comma";

Considerato che con DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 2023, n. 82, sono state apportate modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

Che, con il decreto sui concorsi, il testo regolamentare precisa che i compensi possono essere erogati anche per i concorsi degli enti locali;

Visti in particolare:

- l'art.18, comma 1, del predetto Decreto che stabilisce che i compensi per i componenti interni ed esterni delle commissioni e delle sottocommissioni di concorso e per i comitati di vigilanza e le segreterie dei concorsi sono stabiliti con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56. Tali compensi si applicano, nei limiti delle risorse disponibili, anche alle commissioni e sottocommissioni e ai comitati di vigilanza dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali;
- l'art. 18, comma 2, del predetto Decreto il quale prevede che la misura dei compensi può essere aggiornata, ogni triennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle variazioni del costo della vita, rilevate secondo gli indici ISTAT;

Stabilito, infatti che i compensi per le commissioni di concorso si applicano pure alle commissioni dei concorsi banditi dagli enti locali;

Visto l'art. 35, comma 3, lett. e), del D.Lgs. n. 165 del 2001, che fra i principi a cui si conformano le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, prevede quello secondo cui le Commissioni sono composte esclusivamente da esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o delle associazioni professionali;

Visto l'art. 35-bis del citato D.Lgs. n. 165/2001 relativo alla "Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di Commissioni e nelle assegnazioni agli uffici";

Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, la quale:

- all'art. 3, comma 13, prevede "l'aggiornamento dei compensi da corrispondere al Presidente, ai membri e al segretario delle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali, da adottare con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dagli, ulteriori, organismi preposti; Tali incarichi si considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l'amministrazione che li ha conferiti";
- all'art. 3, comma 14, prevede che "la disciplina di cui all'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attività di Presidente o di membro della Commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso ad un pubblico impiego" escludendo, quindi, l'applicazione del principio di onnicomprensività di cui all'art. 24, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001, per il personale dirigente destinatario degli incarichi in argomento;

Evidenziato che il citato articolo 3, comma 13, specifica che gli incarichi oggetto della presente disciplina si considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l'amministrazione che li abbia conferiti, mentre la novella di cui alla successiva lettera b) concerne la norma che esclude dall'applicazione del principio di onnicomprensività del trattamento economico del dirigente pubblico i compensi spettanti, nell'ambito dei concorsi per il reclutamento di personale pubblico, al presidente ed agli altri membri di commissioni esaminatrici;

Accertato che la novella specifica l'esclusione dal suddetto principio -esclusione che assicura l'erogazione del compenso (in via aggiuntiva rispetto al trattamento economico del dirigente) - concernente le procedure concorsuali inerenti a qualsiasi pubblica amministrazione rientrante

nella nozione di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, mentre la formulazione vigente fa riferimento generico ai concorsi per l'accesso a un pubblico impiego, fermo restando che anche tali compensi rientrano nel computo del limite massimo retributivo previsto per i lavoratori pubblici;

Rilevato che il comma 12, art. 3 del D.Lgs. 165/2001, lungi dall'escludere ogni compenso per gli incarichi di componenti delle commissioni di concorso, nel considerarli conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto, anche ove si tratti di concorsi banditi da un'amministrazione diversa da quella d'appartenenza (salva in tal caso l'autorizzazione), implicitamente li distingue dagli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, ossia dagli incarichi esterni di cui all'art. 53, commi 7 e s.m.i., dello stesso decreto, per i quali sono previste specifiche verifiche ai fini dell'autorizzazione;

Vista la Gazzetta Ufficiale n. 225 del 10 settembre 2020, con entrata in vigore il giorno successivo, è stato pubblicato il D.P.C.M. del 24 aprile 2020, avente ad oggetto "Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni", emanato in attuazione di quanto disposto dalla citata legge, art. 3 comma 13, e determinando i nuovi compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici;

Visto il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica il quale, con nota prot. 77558 del 4 giugno 2021 ha chiarito, che:

- la corresponsione di compensi spetta a tutti i componenti delle commissioni di concorso, indipendentemente dall'appartenenza o meno ai ruoli dell'amministrazione procedente, e quindi anche ai membri interni;
- il compenso è dovuto a tutti i componenti delle suddette commissioni, indipendentemente dal fatto che rivestano o meno qualifica dirigenziale;
- le autonomie locali, nell'esercizio della propria autonomia, hanno la facoltà di applicare quanto previsto dal d.p.c.m. 24 aprile 2020 sia ai membri interni che a quelli esterni, come previsto dall'art. 1, comma 5, del citato decreto.

Dato atto che il citato DPCM 24/04/2020 all'art. 1, comma 5, stabilisce che gli Enti Locali, nell'esercizio della loro autonomia, possono recepire quanto previsto dallo stesso Decreto;

Considerato opportuno, in relazione all'impegno richiesto alle Commissioni esaminatrici nei concorsi indetti da questo Ente, stabilire i compensi da corrispondere ai componenti delle stesse, uniformandosi, seppur parzialmente e in ragione della scarsa complessità organizzativa afferente alle selezioni indette da questo Ente, alle determinazioni stabilite, in materia, a livello nazionale;

Confidato di adeguare il regolamento di accesso al personale con le nuove disposizioni in materia di compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici delle selezioni e dei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego presso l'APSP ISTITUTO MARIA REDDITI, secondo le effettive possibilità di spesa dell'Ente aggiornando i compensi attualmente erogati per tali prestazioni;

Valutato regolare i compensi sopracitati in base ai profili concorsuali da esaminare ed al numero di elaborati e/o candidati esaminati;

Vista la Legge 241/1990, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

TUTTO CIÒ PREMESSO

AD UNANIMITÀ DEI VOTI REGOLARMENTE ESPRESSI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

1- DI DETERMINARE i compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici per l’assunzione di personale pubblico come segue:

- euro 150,00, oltre oneri di legge, per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi per l’accesso ai profili professionali afferenti all’ Area degli Operatori e Area degli Operatori Esperti, secondo la nuova nomenclatura contrattuale;
- euro 200,00, oltre oneri di legge, per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi per l’accesso ai profili professionali della categoria afferente all’ Area degli Istruttori;
- euro 250,00, oltre oneri di legge, per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi per l’accesso ai profili professionali afferenti all’ Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione;
- euro 350,00, oltre oneri di legge, per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi per l’accesso ai profili professionali afferenti all’ Area della Dirigenza e/o incarichi Dirigenziali;

I suddetti compensi sono incrementati del 10% per il presidente e ridotti del 20% per i segretari delle commissioni stesse.

A tali importi sarà altresì corrisposto il compenso integrativo pari a € 0,50 per ciascun elaborato o candidato esaminato, a prescindere dalla categoria del profilo messo a concorso.

Ai membri nominati supplenti verranno corrisposti i compensi sopradescritti, nel caso in cui partecipino almeno ad una seduta in ragione dell’assenza del componente effettivo.

Ai membri aggregati esperti in lingua straniera o informatica o in altre materie la cui conoscenza sia richiesta in relazione alla posizione da ricoprire e nominati ai sensi del Regolamento dei concorsi, è corrisposto un compenso base pari a € 100,00 per tutte le procedure di reclutamento, in aggiunta il compenso sarà integrato con un importo aggiuntivo di € 0,50 per ciascun candidato presente alle prove di esame.

Qualora si renda necessaria la nomina di sottocommissioni, i compensi sopra determinati, sono attribuiti ai componenti delle medesime. Il compenso integrativo pari a € 0,50 per ciascun elaborato o candidato esaminato, verrà corrisposto con riferimento al numero dei candidati rispettivamente assegnati.

Ai componenti effettivi e supplenti, ai membri aggiunti e al segretario delle commissioni esaminatrici, interni all'amministrazione, sono corrisposti i compensi così come sopra determinati.

Il presente verbale, previa lettura, è approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to FAUSTO MUGNAI _____

I CONSIGLIERI presenti


— F.to ROBERTO OGLIALORO _____

— F.to GIORNI DANIELA _____

L'INCARICATO DELLA VERBALIZZAZIONE

PAOLO FRANCHI

Paolo Franchi



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4 comma 6), del vigente Regolamento di Organizzazione, è immediatamente esecutiva.

L'Incaricato della verbalizzazione, Dr. Paolo Franchi

Paolo Franchi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

È stata pubblicata, ai sensi della stessa norma regolamentare, per 15 giorni consecutivi con le seguenti modalità:

Albo dell'Azienda: dal 6 Novembre 2023 al 21 Novembre 2023 - N° Rep. 448

Albo del Comune di Sinalunga: dal _____ al _____ Rep. n. _____

Sinalunga, 6 Novembre 2023

Il Responsabile



Paolo Franchi